

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SCOPO

Articolo 1

È costituita con sede in Torino, una Associazione senza scopo di lucro e con durata illimitata, sotto la denominazione:

GRUPPO PIEMONTESE IMPRENDITORI DIRIGENTI EUROPEI - IDE.

Articolo 2

Il Gruppo Piemontese IDE ha lo scopo principale di formare attraverso l'incontro, il dibattito, la ricerca, l'informazione gli imprenditori e i dirigenti italiani alle responsabilità che essi devono assumere nell'impresa e nella società nel quadro nazionale ed europeo.

In particolare il Gruppo Piemontese IDE intende chiamarli a partecipare al processo di integrazione economica, sociale, culturale e politica della Unione Europea secondo lo spirito e gli obiettivi del Trattato Istitutivo.

Articolo 3

Ai fini di cui all'articolo precedente il Gruppo Piemontese IDE intende:

- a) intrattenere rapporti di attiva collaborazione con la Commissione delle Comunità Europee, il Parlamento Europeo, il Comitato Economico e Sociale e tutte le istituzioni e gli organismi politici, amministrativi, culturali e professionali che si propongono l'integrazione europea;
- b) collaborare con il Governo, il Parlamento, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro e le istituzioni politiche e amministrative nazionali, regionali e locali, per incentivare tutte quelle iniziative di carattere generale o settoriale che possano favorire in Italia il processo di armonizzazione e di unificazione europea;

- c) sensibilizzare l'opinione pubblica in generale e le categorie dirigenti economiche, sociali e politiche, perché, sia a livello nazionale che regionale, venga facilitata e resa più rapida l'adozione delle misure di unificazione prese dalle Comunità Europee e non vengano adottati provvedimenti in contrasto con esse;
- d) favorire, sempre in relazione agli obiettivi di cui sopra, l'incontro a livello nazionale e regionale e lo scambio di informazioni fra organismi imprenditoriali, dirigenziali, professionali e culturali italiani con i quali il Gruppo Piemontese IDE può – nell'intento di sviluppare una effettiva azione sinergica – concordare ampie forme di stretta ed integrata collaborazione;
- e) partecipare attivamente alle iniziative di quegli organismi operanti a livello europeo, ai quali il Gruppo Piemontese IDE aderisce, ed in particolare a quelle che prevedono una collaborazione con le Istituzioni Comunitarie;
- f) promuovere contatti ed incontri tra gli operatori dei vari settori economici italiani e quelli dei paesi firmatari del Trattato di Roma o aderenti alla Unione Europea, al fine di scambiare le reciproche esperienze economiche, sociali, tecniche e culturali sul piano aziendale e professionale e sviluppare iniziative comuni;
- g) tendere al raggiungimento delle proprie finalità anche mediante la redazione, pubblicazione e divulgazione di studi, atti o documenti attinenti alla propria attività.

TITOLO II

SOCI

Articolo 4

Possono essere Soci effettivi:

- a) gli imprenditori e dirigenti di impresa, italiani o operanti in Italia, di tutti i settori dell'economia;

- b) i rappresentanti delle Associazioni Italiane delle categorie imprenditoriali o dirigenziali maggiormente rappresentative;
- c) coloro che esplicano attività di consulenza, di studio e di ricerca di particolare rilievo per l'impresa;
- d) coloro che hanno responsabilità organizzative e dirigenziali assimilabili alla figura dell'imprenditore e del dirigente.

Articolo 5

Le domande di adesione dei Soci effettivi debbono essere presentate da un socio unitamente ad un consigliere al Consiglio e da questo approvate.

Articolo 6

Su proposta motivata dal Presidente, il Consiglio può chiamare a far parte dell'Associazione, in qualità di Soci onorari, persone che si siano rese particolarmente benemerite per attività svolte nel campo economico, sociale, politico o culturale in armonia con gli scopi sociali dell'Associazione.

Articolo 7

La qualifica di Socio viene meno per:

- a) dimissioni, che debbono essere comunicate con lettera raccomandata indirizzata al Presidente;
- b) decadenza, che viene deliberata dal Consiglio su proposta motivata e previo parere favorevole del Presidente.

Fermo restando quanto precede, la partecipazione alla vita associativa non è momentanea.

TITOLO III

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 8

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci effettivi in regola con il pagamento delle quote sociali. L'Assemblea dei soci si riunisce in seduta ordinaria una volta all'anno e in seduta straordinaria quando occorra.

Articolo 9

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.
L'Assemblea dei Soci è convocata e presieduta dal Presidente; in caso di sua assenza da un Vice Presidente. L'Assemblea dei Soci è validamente costituita: in prima convocazione con la presenza (partecipanti o per delega) della metà più uno dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei Soci presenti (partecipanti o per delega). L'Assemblea dei Soci, su proposta del Presidente e se lo stesso lo ritiene opportuno, elegge nel suo seno due o più scrutatori e delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi per alzata di mano, o con voto segreto se richiesto da un terzo dei soci presenti (partecipanti o per delega).
Ogni Socio effettivo ha diritto ad un voto.

All'Assemblea i Soci possono farsi rappresentare con delega da un altro Socio. Non sono ammesse più di 3 deleghe alla stessa persona.

Il verbale delle riunioni dell'Assemblea dei Soci viene redatto dal Consigliere Segretario e controfirmato dal Presidente o in caso di assenza da un Vice Presidente.

I verbali assembleari ed i bilanci sono depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione dei Soci.

Articolo 10

L'Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata dal Presidente entro 4 mesi dalla chiusura dell'anno sociale, a mezzo lettera inviata almeno 15 giorni prima della data della riunione con indicazione dell'Ordine del Giorno.

L'Assemblea Ordinaria provvede a:

- a) eleggere i componenti del Consiglio determinandone il numero;
- b) discutere ed approvare la relazione annuale del Presidente;
- c) discutere ed approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- d) deliberare circa l'orientamento generale dell'attività sociale;
- e) deliberare su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 11

L'Assemblea Straordinaria dei Soci può essere convocata dal Presidente di sua iniziativa a mezzo lettera inviata almeno 15 giorni prima della data della riunione con indicazione dell'Ordine del Giorno. Deve essere inoltre convocata dal Presidente su richiesta:

- a) della maggioranza dei membri del Consiglio;
- b) di un quinto dei Soci in regola con le quote sociali.

L'Assemblea Straordinaria dei Soci provvede a deliberare:

- a) sulle modifiche statutarie;
- b) sullo scioglimento dell'Associazione;
- c) su argomenti di particolare importanza associativa.

Articolo 12

Per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione è necessaria la maggioranza favorevole di almeno i 3/4 dei presenti (partecipanti o per delega).

TITOLO IV

IL CONSIGLIO

Articolo 13

Il Consiglio è formato da membri eletti dall'Assemblea dei Soci. Essi rimangono in carica due anni e sono rieleggibili.

Fa inoltre parte di diritto del Consiglio il Past President.

Se nel corso del biennio vengono a mancare uno o più consiglieri gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

L'eleggibilità dei Consiglieri è libera.

Articolo 14

I compiti del Consiglio sono:

- a) collaborare col Presidente per promuovere l'attività e lo sviluppo del Gruppo Piemontese IDE;
- b) eleggere nel suo seno il Presidente;
- c) nominare, su proposta del Presidente, uno o più Vice Presidenti ed il Consigliere Segretario;
- d) decidere l'eventuale adesione e/o associazione del Gruppo Piemontese IDE a Federazioni, Fondazioni, Istituti, Enti od altri organismi a livello nazionale ed europeo, che si propongono finalità analoghe;
- e) fissare l'ammontare della quota sociale annua e di eventuali quote di ammissione;
- f) deliberare eventuali rimborsi spese per i membri del Consiglio;
- g) costituire, su proposta del Presidente, commissioni di studio precisandone i compiti e stanziando i fondi necessari;
- h) deliberare sulle proposte di nomina dei Soci onorari, sul ricorso per la mancata ammissione di un Socio e sulle proposte di decadenza dei Soci;
- i) assumere e licenziare eventuali dipendenti e decidere in merito alle relative retribuzioni ed al relativo trattamento normativo;
- l) deliberare sulle materie non esplicitamente riservate per Statuto all'Assemblea dei Soci.

Articolo 15

Il Consiglio si riunisce ogni volta che il Presidente lo reputi opportuno. Il Consiglio si riunisce inoltre su richiesta di un terzo dei suoi membri.

La convocazione del Consiglio viene effettuata dal Presidente mediante lettera inviata almeno 5 giorni prima della data della riunione, salvi i casi di urgenza.

Articolo 16

Il Consiglio è validamente costituito qualsiasi sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza; in casi di parità il voto del Presidente è determinante.

Articolo 17

Il Consiglio su proposta del Presidente nomina un Tesoriere che dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Il Tesoriere è il responsabile finanziario ed amministrativo. Egli sovrintende a tutta la gestione finanziaria ed amministrativa in conformità del bilancio preventivo e delle delibere dei competenti organi associativi, di concerto con il Presidente.

TITOLO V

IL PRESIDENTE E IL SEGRETARIO

Articolo 18

Il Presidente viene eletto dal Consiglio, dura in carica due anni ed è rieleggibile. Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Compito del Presidente è promuovere l'attività e lo sviluppo dell'Associazione; a questo scopo:

- a) convoca le riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio;
- b) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio;
- c) stabilisce specifici incarichi e conferisce eventuali poteri e deleghe ai Vice Presidenti;
- d) sovrintende, d'intesa con il Tesoriere, alla gestione finanziaria, gestisce i fondi dell'Associazione e i rapporti finanziari con le Banche e i terzi anche nominando procuratori di sua fiducia;

- e) propone la costituzione e lo scioglimento di commissioni di studi, gruppi di lavoro e comitati organizzativi;
- f) presenta annualmente all'Assemblea dei Soci la relazione sull'attività svolta e sui programmi futuri del Gruppo Piemontese IDE.

Articolo 19

Il Consiglio su proposta del Presidente nomina un Consigliere Segretario che dura in carica due anni ed è rieleggibile. Compiti del Consigliere Segretario sono:

- a) organizzare e dirigere la Segreteria assicurandosi le necessarie collaborazioni di Soci e non Soci secondo le istruzioni del Presidente;
- b) mantenere e sviluppare i rapporti di informazione e coordinazione reciproca con le Segreterie degli organismi ai quali il Gruppo Piemontese IDE aderisce;
- c) redigere i verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio.

TITOLO VI

ANNO SOCIALE - CESPITI

Articolo 20

L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Articolo 21

La copertura delle esigenze finanziarie è assicurata attraverso i seguenti cespiti:

- a) quote annue corrisposte dai Soci nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio;
- b) quote di ammissione eventualmente deliberate dal Consiglio;
- c) eventuali erogazioni effettuate da Soci e non Soci per il raggiungimento delle sue finalità generali, o per l'effettuazione di particolari iniziative.

Il versamento delle quote da parte dei Soci deve essere effettuato entro 90 giorni dall'inizio dell'anno sociale.

Le quote non sono frazionabili. I nuovi soci sono tenuti al pagamento dell'intera quota annuale indipendentemente dalla data della ratifica della loro domanda di adesione. Il Gruppo Piemontese IDE è del tutto autonomo sotto il profilo amministrativo e fiscale ed ha proprio separato bilancio.

La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa il suo patrimonio deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 23

Nessun Socio ha diritto ad emolumenti per l'attività svolta nell'ambito degli organi associativi, nelle commissioni di studio, nei gruppi di lavoro e dei comitati organizzativi.

Eventuali rimborsi spese per i membri delle commissioni, compensi a consulenti esterni e stipendi ad impiegati dovranno essere deliberati dal Consiglio.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento allo Statuto Nazionale della IDE.